



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 27/02/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs- m. 152/2006 al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Affidamento d'urgenza per mesi due (dal 01.03.2018 al 30.04.2018) alla ditta Buttò Carmelo Srl.

IL SINDACO

Vista la Legge regionale 08 aprile 2010, n. 10 e ss,mm.ii.

Viste le numerose Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali è stata attivata la gestione Commissariale per far fronte ai ritardi connessi al passaggio tra il vecchio sistema degli ATO ed il nuovo sistema dei rifiuti previsto dalla L.R. 9/2010;

Vista l'Ordinanza n. 15 rif. Dell'01/12/2017 che ha prorogato la gestione Commissariale fino al 28.02.2018;

Viste le numerose note dei Commissari straordinari ed in ultimo la nota del Commissario straordinario, Ing. Raffaele Di Salvo, con la quale comunicava che lo stesso era impossibilitato a pagare gli emolumenti del personale e sostanzialmente poter garantire la continuità del servizio;

Vista la nota protocollo n. 78 del 02.02.2018, con la quale il Presidente del CDA della SRR (provincia di Enna) ha comunicato a questo Ente che a far data dal 01.03.2018 la Società EnnaEuno, per il tramite del Commissario Regionale, non può gestire i servizi di igiene ambientale presso il Comune di Assoro, nè tantomeno, la Società di scopo Ambiente e Tecnologie srl, di recente istituzione, è nelle condizioni di garantire i servizi di cui in questione in quanto non hanno ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni previsti dalla normativa;

Visto l'articolo 19 della L.R. 9/2010;

Visto l'articolo 6 del CCNL federeambiente applicato ai dipendenti del cantiere;

Visto l'articolo 202, comma 6, del D.Lgs 152/06;

Visto l'accordo interconfederale del 06.08.2013;

Visto l'accordo sindacale provinciale del 26.06.2017;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente dalla quale emerge che non potendo – al momento – disporre di maggiori somme rispetto a quelle attualmente previste in bilancio e sino a quando non si provvederà in tal senso, il servizio non può che essere prorogato con le stesse modalità e costi di quelli attuali;

Ricordato che:

- La Società EnnaEuno non è più nelle condizioni di gestire il servizio stante le dimissioni del collegio di liquidazione nonché dello stesso Commissario Straordinario;
- Con nota del 02.02.2018 prot. n. 78/2018 – ad oggetto “gestione del servizio di igiene ambientale a partire dal 01.03.2018 - la S.R.R. Enna Provincia ATO6 ha comunicato, tra l'altro, che “..... si invitano i Comuni in indirizzo a voler fornire, entro 10 gg dal ricevimento della presente, il nominativo della ditta alla quale è stato affidato il servizio in oggetto in maniera definitiva ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., o temporanea.... Si ricorda inoltre, che anche con l'affidamento provvisorio si dovrà garantire l'occupazione degli operativi previsti nel piano di intervento oltre che gli amministrativi, in misura non inferiore a 1 a 9..... così come previstonon ottemperando a quanto sopra si paventa una interruzione di pubblico servizio per cui ciascun comune dovrà individuare nei modi consentiti dalla legge, in questa fase, perlomeno un gestore temporaneo nelle more dell'affidamento definitivo”

Dato atto :

- che questo Comune faceva parte prima, dell'ATO EnnaEuno , ed ora della SRR, Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Enna Provincia ATO n. 6;
- Che la complessa criticità economica - finanziaria venutasi a creare nel corso degli anni di gestione dell'ATO EnnaEuno ha dato luogo alla liquidazione della società EnnaEuno, mentre le difficoltà operative del transito normativo operato dalla Legge Regionale 9/2010, ed i noti ritardi di operatività della costituita SRR hanno di fatto prodotto diverse problematiche nella gestione del complesso sistema di raccolta dei rifiuti;
- che le criticità superiormente esposte hanno reso necessario nel tempo l'adozione di varie apposite Ordinanze da parte di questo organo monocratico, ai sensi dell'articolo 50 e 54 del T.U.E.L., nonché ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., al fine di sopperire e dare risposta alle inadempienze nella gestione dei servizi di igiene ambientale. Spesso, infatti, si è intervenuti in sostituzione e/o in sussidio della Società EnnaEuno, sotto il profilo finanziario (mancato pagamento delle spettanze al personale, integrazione dei mezzi strumentali per garantire una sufficiente gestione del servizio, acquisto carburante per il funzionamento degli automezzi ecc.);
- che le problematiche sopra esposte, hanno inevitabilmente compromesso il raggiungimento degli standard minimi di raccolta differenziata, per come disciplinati dal D.Lgs 152/2006, dalla stessa L.R. 9/2010 e dalle successive ordinanze 5/2016 e 6/2016 rif. Del Commissario straordinaria della Regione;
- che il Comune si è costituito in A.R.O., in forma singola coincidente con il territorio Comunale;
- che una volta approvato il relativo Piano d'Intervento, è stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell' art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010;
- che il Piano d'Intervento dell'A.R.O. è stato approvato con Decreto n.421 del

09.04.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.

- che alla data odierna, l'ARO coincidente con il territorio del Comune di Assoro non ha ancora avviato il servizio di gestione integrata dei rifiuti
- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune, dal 10.10.2013, è svolto, tramite gestione commissariale, con i mezzi e le risorse dell'ATO Ennaeuno S.p.A.
- che in regime di commissariamento i costi derivanti dalla gestione del servizio sono stati direttamente sostenuti dal comune di Assoro, venendosi così a creare un sistema di pagamenti diretti, del servizio di igiene urbana, non coerente con il dettato normativo.
- che l'attuale gestione del servizio, non prevede modalità atte a conseguire i risultati di RD previsti delle norme.

Ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti, al momento, la scelta più idonea per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, per le ragioni specifiche espresse, nelle more dell'affidamento definitivo.;

Considerato che:

- Il Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune con la suddetta relazione di servizio prot. 1444 del 22.02.2018 ha proposto l'urgente emissione di una ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'articolo 191 del D.lvo n.152/2006, in modo da affidare ad una ditta qualificata per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto degli R.S.U. per tutto il territorio del Comune di Assoro;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;
- trattasi di servizio essenziale che non può essere interrotto e che come sopra detto a far data dal 01.03.2018 la SRR non assicura il prosieguo del servizio e che pertanto entro tale data occorre inevitabilmente individuare un soggetto a cui – anche temporaneamente affidare il servizio nelle more di una rivisitazione del piano di intervento e rimodulazione dell'importo economico necessario;

Ritenuto, pertanto, che la modalità di gestione con affidamento ad operatore economico esterno rappresenti, al momento, l'unico provvedimento extra ordinem per garantire alla collettività la continuità del servizio d'igiene ambientale, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, per le ragioni specifiche espresse.

Visto:

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [. ..] il Sindaco può emettere [. ..] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente"; - il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze

di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientale;

- l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto:

- il D.Lgs. n.18 agosto 200 n.267;

- l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; - il vigente Statuto comunale;

Rilevato:

- che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile provvedere altrimenti;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione;

- che per le ragioni meglio ivi precisate e relazionate dal responsabile dell'U.T.C., si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- che la ponderazione dei diversi interessi pubblici posti e narrati in premessa, rende inevitabile il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

– che con nota n. 78 del 02/02/2018 della SRR è stato assunto l'impegno di autorizzazione al distacco del personale alla ditta a cui sarà affidato il servizio RR.SS.UU. così come detto in premessa; personale che sino ad oggi è costituito da n. 7 unità lavorative a T.P e T.P. e che in aggiunta a tale personale va altresì prevista la figura dell'amministrativo nella misura di una unità;

Preso Atto, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di 2 mesi, al fine di prorogare e mantenere le attuali condizioni di salubrità del centro abitato;

Ritenuto di potere affidare il servizio alla ditta Buttò Carmelo srl – servizi per l'ambiente – Via S. Giuseppe n. 42 94010 Assoro (EN) P.IVA: 01203350866 che opera nel settore di che trattasi che ha esternato la propria disponibilità;

Valutato che la ditta Buttò Carmelo effettuerà il servizio alle stesse condizioni economiche attuali (senza quindi maggiori costi per l'Ente) facendosi carico di assumere in comando tutto il personale attualmente in carico per il Comune di Assoro.

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche nella considerazione che residuano oramai pochi giorni alla cessazione del servizio da parte della SRR (28.02.2018) che in nessun caso sarà procrastinato da parte della SRR neanche di un giorno oltre il 28 corrente mese :

1. Affidare, in deroga al codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Butto' Carmelo srl. - servizi per l'ambiente - Via S. Giuseppe n. 42 94010 Assoro (EN) P.IVA: 01203350866 in persona del legale rappresentante pro-tempore, mediante utilizzo dei mezzi necessari a garantire il corretto e completo espletamento del servizio con n. 7 operatori (quelli attuali) oltre al personale amministrativo nella misura di una unità per ore 18 settimanali ai sensi dell'art. 191 del D.Leg.vo n. 152/2006, in deroga agli artt. n. 201 e 202 del medesimo decreto, l'esecuzione del servizio di igiene ambientale del Comune di Assoro a partire dal 01.03.2018 al 30.04.2018
2. I servizi affidati sono quelli di spazzamento di vie e piazze e della raccolta dei R.S.U. , nonché il trasporto degli stessi sino a piattaforme autorizzate.
3. L'espletamento del servizio avverrà in forma completa per sei giorni settimanali;
4. Stabilire il corrispettivo nella misura complessiva di €. 29.000,00 (ventinovemila/00) mensili, iva compresa nella misura di legge, per l'espletamento totale del servizio, compreso la retribuzione ed ogni onere relativo al costo del personale (comprensivo di oneri previdenziali), l'utilizzo dei mezzi necessari del carburante, oneri di sicurezza e vestiario, ed ogni altro onere per il corretto e completo svolgimento del servizio ad eccezione del costo del conferimento che resterà a carico dell'Ente;
5. Disporre che la ditta incaricata espleti il servizio con il personale addetto al cantiere di Assoro, in posizione di distacco, nonché, nel caso di rifiuto del distacco da parte della società datrice di lavoro ovvero nel caso di rifiuto del personale indicato, ovvero in subordine, espletare il servizio mediante personale dipendente della ditta incaricata;
6. Disporre che il costo del predetto intervento contingibile ed urgente venga imputato e conteggiato sul capitolo 8410.02 (codice bilancio 09.03-1.03 codice piano finanziario U.1.03.02.15.004 alla voce Rimborso Somme ATO Servizio Igiene Ambientale) del compilando bilancio 2018, che offre la necessaria disponibilità;
7. Riservarsi di impegnare la somma necessaria all'espletamento del servizio, con separato atto al capitolo alla voce

AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente

Ordinanza.

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
2. che la stessa venga notificata:
 - alla Società "ATO EnnaEuno in liquidazione";
 - alla S.R.R.;
 - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - alla Polizia Municipale;
 - al Responsabile del Settore Tecnico;
 - al Responsabile del Settore Finanziario;
 - nonché per conoscenza: a S.E. il Prefetto di Enna; al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Assoro; al Commissario di P.S. di Leonforte; al Comando Stazione dei Carabinieri di Assoro.
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
 - al Ministro della Salute;
 - al Presidente della Regione Siciliana.

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro li «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE